

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado, iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 e vertente

T R A

LEGALE RAPPRESENTANTE
s.r.l., C.F.:

, C.F.:

, in proprio e quale l.r.p.t. di SOCIETA'

, C.F.:

Parte opposta

E

SPV s.r.l.
S.p.a.

per essa, in qualità di mandataria, SERVICER

Parte opposta

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione
della causa in decisione del 23.9.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Richiamate le difese sviluppate dalle parti nei rispettivi atti e le conclusioni precise per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 23.9.2025, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.

1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione n.r.es.imm. /2022 promossa dall'opposta nei confronti dell'opponente SOCIETA' s.r.l.
2. Il primo motivo di opposizione concerne il c.d. difetto di legittimazione attiva, rectius difetto di titolarità attiva, dell'opposta: l'opponente lamenta il difetto di prova dell'inclusione del credito -per cui l'opposta agisce in executivis- nella cessione in blocco, con cui la medesima opposta sarebbe divenuta titolare del credito medesimo; tale prova non sarebbe desumibile dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione "ad personam", invero non necessaria. Sul punto è opportuno ricordare che "l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti" (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del 29.09.2020).

A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza n. 2780 del 31.01.2019).

Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modi di raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche; eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione; le dichiarazioni confessorie della cedente.

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, parte opposta dà piena prova della titolarità del credito azionato in executivis, producendo in giudizio l'avviso di cessione di crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19.4.2022 (doc. n. 5 di parte opposta, da cui risulta la cessione di crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro di BANCA S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008; nel caso di specie ricorrono i criteri indicati, in quanto i crediti azionati con la procedura esecutiva derivano dal saldo debitario del mutuo fondiario e sono sorti nell'arco temporale indicato, inoltre i debitori sono stati classificati a sofferenza in seguito alle lettere di intimazione di pagamento datate 28.8.2018 e 14.06.2022, come risulta dai doc. n. 11-12 di parte opposta); la lista dei crediti oggetto della cessione di cui si tratta, da cui si desume che il credito in contestazione, sorto dal rapporto n. - NDG , è riportato a pag. 1000 della lista (doc. n. 13); la dichiarazione che il credito controverso -vantato nei confronti della mutuataria SOCIETA' s.r.l.- è stato dalla cedente BANCA S.p.a ceduto all'opposta nell'ambito dell'operazione di cessione pubblicizzata con la G.U. del 19.4.2022 (cfr. dichiarazione della cessione autenticata nella firma dal Notaio Avv. di Napoli il 19.01.2023 (doc. n. 14); la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 27.01.2023 autenticata nella firma dal Notaio con cui l'opposta dichiara di aver acquistato alcuni crediti, tra cui quello derivante dal mutuo intestato all'opponente (doc. n. 15).

3. Risulta inammissibile il motivo di opposizione al cui ai punto 2 dell'atto di opposizione, denominato "*Nullità del preetto e dell'esecuzione per inidoneità del mutuo ad assurgere a titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.*", con cui l'opponente allega la natura di mutuo condizionato del finanziamento controverso e la conseguente inidoneità del medesimo a costituire titolo esecutivo ex artt. 38 e ss. t.u.b.: tale motivo non figura nel corpo del ricorso in opposizione, nonostante nelle conclusioni sia contenuto un riferimento alla inesistenza del titolo esecutivo per violazione dell'art. 474 e dell'art. 480 c.p.c.; le conclusioni non colmano, tuttavia, il vuoto assertivo da cui è affetto il ricorso, che risulta privo di un puntuale motivo di opposizione riferibile alla conclusione formulata in punto di inesistenza del titolo esecutivo.

Sul tema dei motivi c.d. nuovi nella fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione la giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza la necessaria struttura bifasica del giudizio in questione, ribadendo che "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1328 del 20/01/2011) ed ancora: "Atteso il carattere unitario (seppur con l'articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è invece ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova" (Cass. n. 18761/2013).

A questo principio consegue che l'opponente non può articolare motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni

rilevabili d'ufficio (Tribunale Bolzano sez. I, 12/09/2022, n. 818), ne motivi non articolati nel ricorso introduttivo.

4. Viene, poi, disatteso il motivo di opposizione relativo alla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità dell'80% previso dall'art. 38 t.u.b.; alla conseguente inidoneità del contratto, non qualificabile come mutuo fondiario, a costituire titolo esecutivo anche ai fini dell'esclusione dell'obbligo di notifica del titolo esecutivo ex art. 41 t.u.b.; alla insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata, non essendo la notifica del precezzo avvenuta contestualmente alla notifica del titolo in forma esecutiva.

In primo luogo è smentita per tabulas la fondatezza dell'eccezito superamento del limite di finanziabilità: la banca finanziatrice ha concesso il mutuo per € 2.200.000,00 in seguito ad una perizia redatta da un tecnico che ha valutato il valore dell'immobile in € 4.290.000,00 (doc. n. 16 di parte opposta).

Secondariamente all'eventuale superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 t.u.b. non conseguirebbe la nullità del contratto di mutuo: "In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgitamento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della concessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito" (Cass., n. 33719/2022).

Infine l'ipotetico superamento del limite di finanziabilità non inciderebbe sulla natura del contratto, che sarebbe da qualificarsi come mutuo fondiario anche agli effetti dell'art. 41 t.u.b.: sebbene l'opponente non abbia lamentato nel ricorso in opposizione l'omessa notifica del titolo -in tesi necessaria perché il mutuo controverso non sarebbe, a causa del superamento del limite di finanziabilità, qualificabile come mutuo fondiario né beneficierebbe, di conseguenza, della deroga all'obbligo di notifica del titolo esecutivo stabilita dall'art. 41 t.u.b. all'art. 479 c.p.c.-, sul tema va rammentato che, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata, non sarebbe consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (Cass., n. 33719/2022).

5. Anche l'eccezione di parte opponente riferita all'applicazione di interessi in misura superiore ai limiti definiti dalla normativa antiusura è da ritenersi infondata.

Le Sezioni Unite, dopo aver affermato che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, hanno tuttavia chiarito che "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto"(Cass. sez. un. 19597/2020).

Ebbene, la parte nei propri scritti difensivi ha formulato le proprie deduzioni in termini del tutto vaghi e generici, richiamando diffusamente i principi espressi dalla dottrina e dalla

giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuo con la società opposta; inoltre il presupposto dell'usura sopravvenuta su cui poggia la censura (cfr. atto di citazione, pag. 23 "risulta in più trimestri superata la soglia d'usura nell'applicazione del tasso annuo di mora") non merita condivisione, in ossequio al seguente principio di diritto "Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura si deve far riferimento al momento genetico del contratto, non avendo alcuna rilevanza la c.d. 'usura sopravvenuta': infatti in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione precedente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e successivamente diventate ultra soglia in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è nulla, né inefficace né contraria a buona fede e correttezza" (Tribunale Grosseto sez. I, 04/09/2024, n. 728).

6. Sono parimenti infondate le censure relative al piano di ammortamento alla francese, con cui sarebbe stata applicata una maggiorazione del tasso di interesse rispetto al tasso pattiziamamente stabilito.

Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.

Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa

costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici -perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale-, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015).

Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla

quota capitale via via decrescente per eretto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato" (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).

7. Infine non è fondato il motivo di opposizione relativo alla nullità della fideiussione prestata dagli opposenti

per conformità di alcune clausole della fideiussione al modulo A.B.I., in tesi dichiarato nullo con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 da Banca d'Italia.

Come risulta per tabulas, l'azione esecutiva è stata promossa solo nei confronti di La Piramide s.r.l., proprietaria del compendio immobiliare pignorato, ancorché le altre parti opposte siano state destinatarie del preccetto in qualità di garanti-coobbligate; di talché eventuali vizi inerenti al rapporto di garanzia appaiono del tutto inconferenti rispetto alla procedura esecutiva e al presente giudizio di opposizione (cfr. doc. n. 7 di parte opposta, pignoramento).

Secondariamente la fideiussione prestata dai garanti non è una fideiussione omnibus, bensì una fideiussione specifica (cfr. art. 16 del contratto di mutuo, doc. n. 2 di parte opposta), sicché alla medesima non è applicabile tout court il principio di diritto secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema uni-laterale costituente l'intesa vietata", salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero asset-to negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044).

Infine, tenuto conto dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno 2008), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della

Banca d'Italia, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria). Ciò comporta che le parti opposte avrebbero dovuto allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/90, dimostrando che nell'anno 2008 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.

8. Tirando le fila delle esposte motivazioni, l'opposizione è infondata e viene respinta.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opposenti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia (€ 1.776.080,99; Cass., n. 38370/2021), della sua semplicità nonché della mancanza di attività relativa alla fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:

- 1) respinge l'opposizione;
- 2) condanna gli opposenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 10.180,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.

Così deciso in Spoleto, il 25.9.2025

Il Giudice

Agata Stanga